

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00490/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2020, proposto da

Nursind Sindacato delle Professioni Infermieristiche Provincia Ancona, Nursind Sindacato delle Professioni Infermieristiche Provincia Macerata, Nursind Sindacato delle Professioni Infermieristiche Provincia Ascoli Piceno-Fermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Saraceni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche n. 986 del 27 luglio 2020 e del relativo Allegato B;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e correlato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 84 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020, e ss.mm.ii. (da ultimo, art. 25 del D.L. n. 137 del 2020);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l'udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Considerato che, da una lettura complessiva dei provvedimenti impugnati, sembra evincersi la volontà dell'Amministrazione di rendere obbligatoria la vaccinazione per gli operatori sanitari e socio-sanitari, nonostante la previsione della possibilità di un motivato dissenso;

Ritenuto, ad un primo esame proprio della presente fase, che non vi siano ragioni per discostarsi dai principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa su fattispecie analoghe (cfr., per tutte, sentenze del TAR Lazio Roma, sezione Terza Quater, n. 10047 e n. 10048 del 2020);

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della suindicata istanza di concessione di misure cautelari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di concessione di misure cautelari e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2021.

Compensa le spese di questa fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento da remoto dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Simona De Mattia

IL PRESIDENTE
Gianluca Morri

IL SEGRETARIO